Tribunale di Locri
N. 510/12 SENT
N. 1226/05 R.GEN.
N. 2677/12 CRON
N. 574/12 REPERT

TRIBUNALE DI LOCRI
Rilasciata formula esecutiva al
l'Avv. Giuseppe Santilano
per IMPREPAR
Locri, li 30-10-12 IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al n. 1226/2005 R.G., promossa

da

IMPREPAR - IMPREGILO PARTECIPAZIONI SPA, in liquidazione, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore (P.I. 03084200967), elettivamente domiciliata in Ardore, c.da Fagotto, 4, presso lo studio dell'avv. Tullio Catalani e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Santilano in forza di procura in calce all'atto di citazione;

attore

contro

COMUNE DI FERRUZZANO, in persona del sindaco legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Ferruzzano, via Canalello presso lo studio dell'avv.to Maria Gabriella Romeo che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

convenuto

Oggetto: appalto di opere pubbliche.

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 14/03/2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le domande delle parti.

Con atto di citazione notificato in data 9 dicembre 2009, parte attrice,

conveniva in giudizio il comune di Ferruzzano, al fine di accertare la fondatezza delle domande contenute nelle riserve iscritte negli atti contabili concernenti l'appalto pubblico tra la società Impregilo ed il Comune convenuto ed avente ad oggetto i lavori di trasferimento del centro abitato di Ferruzzano; di condannare la parte convenuta al pagamento in favore della società attrice, quale cessionaria del ramo di azienda denominato *"B.U. Varie"* della Impregilo S.p.A., in cui è ricompresa la commessa concernente i lavori per cui è causa, della somma di euro 3.321.782,68, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e moratori dalle scadenze all'effettivo soddisfo; chiedeva, altresì, di disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di "accertare e verificare" quanto dedotto nell'atto di citazione. Si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto.

La causa è stata istruita a mezzo prova documentale ed è stata disposta c.t.u. sui quesiti formulati con l'ordinanza del 19/02/2009.

All'udienza del 14/03/2012 le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza.

2. Sulla riserva n. 1 e sulla conseguente domanda risarcitoria.

La domanda è infondata e non merita accoglimento, per quanto di seguito esposto.

2.1. La vicenda giudiziaria trae origine dal contratto di appalto stipulato tra le parti in data 6 novembre 1986, seguito dall'atto aggiuntivo di rettifica del 15 febbraio 1988, per la realizzazione delle opere costituenti il primo lotto del progetto generale di trasferimento dal centro abitato di Ferruzzano e della frazione Saccuti.

Nel corso del rapporto la parte appaltatrice ha iscritto n. 3 riserve esplicative delle maggiori pretese di ordine economico (rispetto al corrispettivo contrattuale), fatte valere nel presente giudizio.

Parte attrice assume, innanzitutto che, per fatti imputabili esclusivamente

all'amministrazione, l'esecuzione dei lavori appaltati ha subito tre illegittime sospensioni con conseguente prolungamento dei tempi e aggravio economico per l'impresa, così che la stessa ha espresso riserva, nel registro di contabilità, per le sospensioni parziali dei lavori, verbalizzate nell'atto aggiuntivo di rettifica del contratto di appalto e nei verbali di sospensione parziale dei lavori n. 1 del 23/07/1987 e di sospensione parziale n. 2 del 3/03/1989 ed ha quantificato i maggiori oneri in lire 2.000.000.000 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, per un totale, alla data del 31/12/2001 di € 2.739.413,64.

La parte convenuta ha eccepito la tardività della riserva in esame e, nel merito, la sua infondatezza, avendo riconosciuto la revisione dei prezzi, in ragione della sospensione dei lavori.

2.2. E' utile, quindi, ai fini della decisione, accennare all'istituto della riserva nei pubblici appalti ed ai principi applicati dalla giurisprudenza.

Com'è noto, dal combinato disposto del R.D. n. 350 del 1895, artt. 53, 54 e 64, , l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione, o, comunque, avanzare pretese a maggiori compensi o ad indennizzi e danni a qualsiasi titolo, è tenuto ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri documenti, nonché ad esporre, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare, quantomeno, il titolo della sua pretesa ed, infine, a confermare la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale.

Tale onere deve essere ottemperato a pena di decadenza: ciò non soltanto per un dovere di lealtà contrattuale e per l'esigenza di tempestivi controlli, ma, come ripetutamente evidenziato da dottrina e giurisprudenza, specialmente nell'interesse pubblico di consentire all'amministrazione appaltante la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell'opera in funzione della corretta utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi finanziari per essa predisposti (Corte di Cassazione, sent. n. 15013/2011; 13734/2003; 5540/2004; sez. un. 2168/1973).

L'onere della prova della tempestiva iscrizione grava sull'appaltatore che

avanza pretese (Cass., n. 14361/2000).

Le riserve riferibili ad atti di gestione devono essere apposte sui relativi verbali (rispettivamente di consegna e di sospensione e di ripresa) e successivamente ripetute, a pena di efficacia, nel registro di contabilità; in particolare, in caso di sospensione dei lavori la riserva va iscritta nel verbale di ripresa, salvo esplicarla e quantificarla nelle successive registrazioni di contabilità.

Vale a dire che l'onere di iscrizione a verbale della riserva è correlato al momento nel quale si percepisce - anche in via presuntiva - l'esistenza del fatto dannoso continuativo (la cui quantificazione ben può essere rinviata al momento della sua liquidabilità concreta) e che, ove il danno sia correlato ai maggiori oneri della prolungata sospensione, è nel verbale di ripresa che deve essere formulata la riserva, salvo ad esplicare nelle successive registrazioni la sua entità (Cass. n. 14110/2000 e 4502/98).

Ciò premesso, può esaminarsi la tempestività e fondatezza della riserva n. 1 (relativa alle sospensioni dei lavori).

2.3. Sospensione dei lavori n. 1. Nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, si ha una prima sospensione dei lavori, disposta con il verbale del 23 luglio 1987.

In tale verbale si richiama un'istanza dell'Ente Ferrovie dello Stato (protocollo n. 1727 del 23/07/1987 del Comune convenuto) e si dichiarano sospesi i lavori di costruzione dei corpi di fabbrica A ed H fino all'ottenimento dei pareri dell'ente Ferrovie dello Stato, senza alcuna apposizione di riserva da parte dell'impresa appaltatrice.

Giova precisare che, secondo la ricostruzione del consulente tecnico, la realizzazione dei corpi di fabbrica A ed H era progettata ad una distanza dalla linea ferroviaria inferiore a quella minima prescritta dalla normativa ed, in particolare, dall'art. 49 del D.P.R. 753/1980 e che il medesimo d.p.r. 753/1980, all'articolo 60, prevede la possibilità, di autorizzare riduzioni alle distanze

prescritte, da parte degli uffici lavori compartimentali delle FS.

In data 7 novembre 1988 viene redatto il verbale di ripresa parziale dei lavori (prodotto dalla parte convenuta, in ottemperanza all'ordine di esibizione del G.I.), nel quale non è apposta alcuna riserva ed è, in tale sede che, per quanto esposto al precedente paragrafo 2.2., l'appaltatore avrebbe dovuto iscrivere la relativa riserva.

Si consideri, inoltre, che nel giugno 1988 – cioè durante il periodo di sospensione *de quo* – è stato emesso il primo SAL.

La riserva n. 1 è stata, invece, iscritta dall'impresa appaltatrice, per la prima volta, nel registro di contabilità in data 3 novembre 1989, in occasione della emissione del quinto S.A.L.; essa viene nuovamente richiamata in sede di emissione dei successivi S.A.L. (sesto, settimo ed ottavo), nonché nello stato finale dei lavori, redatto in data 9 febbraio 1998.

Non residua, pertanto, alcun dubbio sulla tardività della riserva; ciò senza considerare che già nel verbale di consegna dei lavori poteva e doveva rilevarsi la insufficiente distanza dalla linea ferroviaria del corpo di fabbrica in questione, in conformità agli artt. 10 e 11 del regolamento approvato con regio decreto numero 350 1895 (sul punto, pag. 4 e ss. CTU).

2.4 Sospensione dei lavori n. 2. Con il verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 3 marzo 1989 si dichiarano sospesi i lavori di costruzione del corpo H fino alla consegna, da parte dell'amministrazione, del suolo su cui realizzare la costruzione.

La sospensione, dunque, pare trovare causa nella mancata consegna dell'area su cui edificare il corpo H.

Nel verbale di sospensione non è apposta alcuna riserva così come nel verbale di ripresa parziale dei lavori n. 2, redatto in data 8/05/1990.

In questo periodo di sospensione parziale vengono emessi il quarto ed il quinto stato di avanzamento lavori; in occasione della emissione del quinto SAL, avvenuta in data 3 novembre 1989, come già detto, l'impresa Lodigiani

provvede a iscrivere la riserva numero 1 sul registro di contabilità.

Ebbene, tale riserva è da ritenersi tardiva (anche) nella parte in cui contiene pretese che traggono origine dalla parziale indisponibilità dell'area su cui edificare il corpo H.

Deve, infatti, rilevarsi che, della mancata consegna dell'area in questione e/o della sua indisponibilità, non vi è traccia nel verbale di consegna dei lavori del 29 novembre 1986, redatto in contraddittorio tra le parti (allegato al fascicolo di parte convenuta) e nel quale si legge che l'impresa ha dichiarato di accettare *"senza eccezioni di sorta la formale consegna dei lavori"* .

In altri termini, la sottoscrizione del verbale di consegna, da parte dell'impresa, implica l'accettazione dello stato dei luoghi all'attualità ed il riconoscimento che non vi sono impedimenti per l'effettivo inizio dei lavori.

2.5. Sospensione dei lavori n. 3. I lavori vengono nuovamente sospesi in data 20 giugno 1991 in attesa dell'approvazione della perizia di assestamento e variante e vengono ripresi in data 15 ottobre 1991, senza apposizione di alcuna riserva nel verbale di ripresa dei lavori n. 3, redatto in pari data e, cioè, in relazione ed in dipendenza di tale specifica sospensione dei lavori, non è stata apposta alcuna riserva (ed, infatti, la riserva n. 1, apposta in occasione della emissione del quinto S.A.L. in data 3 novembre 1989, non può che richiamare, esclusivamente, le sospensioni parziali dei lavori, verbalizzate nell'atto aggiuntivo di rettifica del contratto di appalto e nei verbali di sospensione parziale dei lavori n. 1 del 23/07/1987 e di sospensione parziale n. 2 del 3/03/1989).

2.6. Fermo restando quanto già rilevato in ordine alla decadenza dal diritto di apporre riserva con riferimento alle sospensioni dei lavori n. 1 e n. 2, nel merito si osserva che, in ogni caso, le sospensioni dei lavori devono ritenersi legittime ex art. 30 D.PR. n. 1063/1962, primo comma, per quanto compiutamente ricostruito nella consulenza tecnica espletata in corso di causa dall'ing. Odoardo Barbarello, le cui risultanze vanno integralmente condivise, essendo suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate ed

immuni da vizi logici e/o di ragionamento.

È sufficiente, in proposito, evidenziare che la redazione del progetto esecutivo è stata effettuata dalla stessa parte attrice, quale partecipante all'appalto-concorso bandito dal Comune (ciò, specie, con riferimento alla sospensione dei lavori n. 1); che la medesima impresa appaltatrice era anche delegata ad effettuare le espropriazioni per conto dell'amministrazione comunale (sospensione dei lavori n. 2); che, durante il primo periodo di sospensione parziale, le parti hanno stipulato l'atto aggiuntivo di rettifica dell'originario contratto d'appalto, datato 15/02/1988, nelle cui premesse si dà atto che la concessione edilizia a carico dell'amministrazione committente è stata rilasciata solo in data 12 maggio 1987, di talché la data di inizio dell'attività viene fissata nel 12 maggio 1987; che nel verbale di consegna lavori non è stata rilevata la mancanza di concessione edilizia e non è stata rilevata la mancanza di autorizzazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato per la riduzione della distanza dalla linea ferrata dei corpi di fabbrica A ed H.

3. Sulla riserva n. 2 e sul pagamento degli interessi per i ritardi nei pagamenti degli acconti.

La domanda è fondata e merita di essere accolta.

Con la riserva n. 2 l'impresa appaltatrice chiede, a titolo di interessi per ritardato pagamento degli stati di avanzamento lavori e revisione prezzi (SAL e R.P.) la somma di lire 506.620.703, pari ad euro 261.647,5 - calcolata alla data del 31 gennaio 1998 - oltre agli interessi ricapitalizzati calcolati al 31 dicembre 2001 in euro 83.940,18, per complessive € 344.587,94.

È pacifico in giurisprudenza che il diritto dell'appaltatore agli interessi è svincolato da atti di costituzione in mora o da iscrizione di riserve (riguardando le riserve soltanto le pretese dell'appaltatore ricollegabili all'esecuzione dell'opera e che comportano un aumento del corrispettivo), in quanto automaticamente riconosciuto da norme di legge in dipendenza del decorso di specifici termini (tra le varie, Cassazione civile, sez. I, 26 maggio 2005, n. 11215; Cassazione civile, SS.UU. 27 febbraio 1992 n. 2428).

Ciò posto, si evidenzia che tra le parti non vi è contestazione sulla debenza degli interessi per ritardato pagamento degli acconti, tant'è che sono anche intercorse trattative per la definizione stragiudiziale della vertenza, non conclusesi positivamente per la contestazione del *quantum* dovuto da parte convenuta.

Trova applicazione l'art. 35 d.P.R. n. 1063 del 1962 in quanto espressamente richiamato dal capitolato d'oneri (allegato n. 7 fascicolo parte attrice).

Ferma la decorrenza dalle scadenze indicate nell'art. 35, gli interessi spettano sino al momento dell'emissione del mandato di pagamento da parte della p.a., per emissione dovendosi intendere non la mera redazione del titolo di spesa, bensì tale redazione seguita dall'invio del titolo all'organo destinato al pagamento di esso, costituendo tale invio attività indispensabile perché il titolo stesso risulti idoneo a produrre l'effetto cui è inteso (Cassazione civile , sez. I, 20 maggio 2005, n. 10692).

Il terzo comma dell'art. 35 dispone poi che *"tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora. comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile"*.

Ebbene, gli interessi spettanti all'appaltatore, a norma dell'art. 35, non riguardano solo il ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo del corrispettivo (art. 36), ma anche il danno ulteriore per il ritardo nel pagamento dei medesimi interessi, in quanto la previsione del comma 3 del citato art. 35 non è limitata al pagamento del corrispettivo, ma si estende anche all'obbligazione accessoria, quale è quella di pagare gli interessi, con l'effetto di comprendere in essa il ritardo nel pagamento degli interessi medesimi (Cassazione civile , sez. I, 20 maggio 2005, n. 10692).

Il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2^ cod. civ., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ.; norma, quest'ultima,

applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (Cassazione civile , sez. un., 17 luglio 2001, n. 9653).

In altri termini, la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamate ha statuito che tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora, comprensivi del risarcimento del danno ex art. 1224, comma 2^, cod. civ.; ne deriva l'esclusione, nelle ipotesi contemplate dagli artt. 35 e 36, della risarcibilità di danni ulteriori, quali quelli dipendenti dalla svalutazione monetaria.

Ciò chiarito, i calcoli eseguiti dal ctu non si discostano dagli esposti principi di diritto e, pertanto, essi possono interamente richiamarsi, precisando che il conteggio degli interessi è stato effettuato secondo il criterio contenuto nella determinazione n. 5 del 27 marzo 2002 dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, avente per oggetto il *"fenomeno dei ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici"* (in G.U. del 23 aprile 2002 n. 95; pagina 12 elaborato peritale).

Il consulente tecnico d'ufficio ha calcolato, alla data del 31 dicembre 2008, in euro 556.966,20 l'ammontare complessivo degli interessi, legali e moratori, dovuti dal committente (come da allegato n. 8 della relazione peritale).

Su tale importo vanno ulteriormente accordati gli interessi al tasso legale, a norma dell'art. 1283 c.c., a decorrere dal periodo successivo a quello considerato dal consulente, cioè, dal 1° gennaio 2009, mentre non è dovuta la rivalutazione monetaria (conformemente ai principi di diritto enunciati nella richiamata pronuncia della Corte di Cassazione, sez. un., 17 luglio 2001, n. 9653).

4. Sulla riserva n. 3 ovvero sulla restituzione della somma di € 42.934,91 e sulla domanda di pagamento dei maggiori oneri per ritardo nel collaudo.

La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.

Con la riserva in esame - apposta in sede di sottoscrizione del certificato di collaudo -, l'impresa appaltatrice contesta la detrazione di lire 83.133.380 pari ad euro 42.934,81 operata dalla commissione di collaudo sulle somme liquidate con l'atto di collaudo ed afferma che il ritardo nell'esecuzione del collaudo ha comportato maggiori oneri per un totale di euro 389.812,96 comprensivi di interessi e rivalutazione alla data del 31 dicembre 2001.

4.1. Il certificato di collaudo è stato redatto in data 9 gennaio 2002; le opere sono state ultimate in data 6/11/1991.

Terminata l'esecuzione delle opere, in data 7 novembre 1996, è stato redatto il verbale di *"accertamento dello stato di conservazione e di assunzione di custodia delle opere"* ed in tale data il comune convenuto ha assunto la custodia di tutte le opere "*sollevando con effetto dalla data odierna*" la società appaltatrice del rischio di deperimento e danneggiamento dovuto al caso fortuito.

Il predetto verbale, redatto in contraddittorio con il direttore dei lavori di impresa, contiene l'elenco dei danni per azione corrosiva degli agenti atmosferici e per danneggiamenti perpetrati da ignoti in diversi alloggi. I danni sono stati stimati dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune in lire 83.133.380, oltre Iva al 10%.

Ritiene il Tribunale, condividendo l'analisi svolta sul punto dal ctu (pagg. 15 e 16 ctu), che la detrazione di lire 83.133.380 operata in sede di collaudo sia legittima in quanto i danni alle opere si sono verificati durante il periodo in cui le medesime erano ancora sottoposte alla custodia dell'impresa.

4.2. Ritardo nell'esecuzione del collaudo e maggiori oneri. Trova piena applicazione (*ratione temporis*) al contratto di appalto dedotto in giudizio la normativa introdotta con legge n. 741/1981 ed il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, richiamato dal capitolato speciale d'appalto.

L'art. 5 della legge n. 741 del 1981, ha previsto al comma 1 che *"la*

collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori", mentre al comma 2 ha stabilito che *"nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori"*.

L'intervento del legislatore del 1981 "*ha attribuito valore legale tipico di rifiuto, e quindi d'inadempimento, al protrarsi di tale inerzia per un segmento temporale la cui congruità ha prestabilito in linea generale ed astratta*" (Cass. 17314/2011), sicché resta a carico dell'amministrazione l'onere di provare che il ritardo nel collaudo e l'approvazione del relativo certificato siano dipesi da fatto imputabile all'impresa (in tal senso, Corte di Cassazione n. 12451/2008 e n. 2670/2008).

Ciò chiarito in punto di diritto e, pur trattandosi, dunque, di danni risarcibili in astratto, la domanda non può trovare accoglimento poiché l'impresa non ha soddisfatto l'onere probatorio ad essa facente capo.

Nell'atto di citazione parte attrice si è, infatti, limitata ad esporre (peraltro, del tutto genericamente) di avere chiesto, con la riserva n. 3, "*il pagamento degli oneri affrontati per il ritardo (in violazione dell'art. 5 legge n. 741/1981) nell'esecuzione del collaudo dell'opera e tenuto conto che pur essendo stati ultimati i lavori in data 6/11/1991 l'Amministrazione committente solo in data 7/11/1996 si è assunta la custodia delle opere*" ed ha quantificato i maggiori oneri in € 173.530,00 - 34.706,00 annue * 5 anni - oltre rivalutazione monetaria ed interessi ricapitalizzati (cfr. pag. 5 atto di citazione).

La società appaltatrice non ha neanche allegato la tipologia dei maggiori oneri sostenuti (ad esempio, spese generali, spese di custodia, ecc...) e non ha offerto alcun elemento atto a far evincere la concreta sussistenza dei maggiori oneri (né i quesiti peritali, formulati da parte attrice, possono valere a sopperire ai difetti di allegazione e prova delle parti).

In applicazione dei criteri della ragione più liquida e della maggiore preclusività della questione (e, cioè, tra più ragioni di rigetto, il giudice deve

optare per quella che assicura un risultato più stabile), la domanda deve essere rigettata per difetto di prova in ordine ai maggiori oneri sostenuti.

Nel caso di specie, non può neanche procedersi ad una stima di tipo equitativo, soccorrendo il criterio sussidiario di cui all'art. 1226 c.c. in quanto il potere del giudice di farvi ricorso non esonera l'interessato dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre.

5. Sulle spese del giudizio.

Il limitato accoglimento delle pretese creditorie attoree e la complessità delle questioni affrontate giustificano la compensazione per la metà delle spese processuali, condannandosi il convenuto a rimborsare all'attore la residua porzione delle spese sostenute.

Si pongono, invece, interamente a carico della parte convenuta le spese di ctu, liquidate col decreto del 20 luglio 2011.

P.Q.M.

il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1226/2005 R.G. come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:

1) in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna il comune di Ferruzzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società attrice dell'importo di € 556.966,20, per le causali espresse in parte motiva, oltre interessi al tasso legale dal 1 gennaio 2009 al soddisfo;

2) rigetta per il resto le domande attrici;

3) compensa per la metà tra le parti le spese processuali sostenute, condannando il comune di Ferruzzano, in persona del legale rappresentante *pro tempore* a rimborsare a parte attrice la porzione residua, che liquida in complessive € 8.258,00 di cui euro 562,00 per esborsi, euro 1.696,00 per diritti ed euro 6.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, CPA ed

IVA se dovute per legge.

4) pone le spese di ctu, liquidate con decreto del 16/12/2010, a carico della parte convenuta.

Locri, 10 luglio 2012.

Il Giudice
(dr.ssa Lucia Delfino)

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Daniela Sguali

Tribunale di Locri
depositato in cancelleria
oggi 10 LUG. 2012
il cancelliere

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Daniela Sguali